

**STUDIO LEGALE
AVV. MICHELE SPERANZA
AVV. WALTER MICELI
AVV. FABIO GANCI**

**TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ART. 414 C.P.C.
CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA
EX ARTT. 700 E 669-QUATER C.P.C.**

Per la sig.ra Sciorio Francesca, nata a Mugnano (NA) il 03.09.1966, residente in Giugliano in Campania (NA) alla Via Manzoni, 11, C. F. SCR FNC 66P43 F799 G, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente ricorso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Walter Miceli, C.F. MCL WTR 71C17 G273 N, fax 0916419038, PEC waltermiceli@pecavvpa.it, Fabio Ganci, C.F. GNC FBA 71A01 G273 E, fax 0916419038, PEC fabioganci@pecavvpa.it, e Michele Speranza C.F. SPR MHL 64L21F 839S, fax 081.6584374, PEC michelesperanza@avvocatinapoli.legalmail.it, elettivamente domiciliata in Napoli nella Via Firenze n. 32, presso e nello studio dell'Avv. Michele Speranza.

Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Michele Speranza dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento *de quo* ai seguenti numeri di fax, 0916419038 e 081.6584374, e/o ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: fabioganci@pecavvpa.it, waltermiceli@pecavvpa.it, michelesperanza@avvocatinapoli.legalmail.it

RICORRENTE

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**, in persona del Direttore *pro tempore*, C.F. 80039860632, e per il suo Ufficio Interno AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI NAPOLI, in persona del Dirigente *pro tempore*, rappresentato *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA** in persona del Direttore



pro tempore, rappresentato *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato;

- **RESISTENTI**

* * *

FATTO

La sig.ra Francesca Sciorio è un'insegnante di ruolo con sede di servizio presso l'Istituto Comprensivo "San Francesco De Paola" di Genova.

La ricorrente è abilitata all'insegnamento per la classe di concorso EEEE, Scuola Primaria, ed è in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della lingua inglese.

In forza dell'abilitazione anzidetta, la ricorrente è stata inserita nelle graduatorie ad esaurimento per la provincia di Napoli utilizzabili per la stipula dei contratti a tempo indeterminato e per l'immissione in ruolo alle dipendenze del MIUR.

Il punteggio di servizio utile per la progressione nelle graduatorie ad esaurimento può essere maturato prestando servizio in una Scuola Statale oppure (e nella stessa misura) in una Scuola Paritaria.

La ricorrente dall'anno scolastico 2008/2009 all'anno scolastico 2014/2015 ha prestato servizio di insegnamento presso diversi Istituti Scolastici Paritari come da contratti allegati.

Negli indicati anni scolastici, la ricorrente ha svolto la sua attività di docenza assolvendo ai medesimi obblighi contrattuali dei suoi colleghi che hanno prestato servizio nelle scuole statali.

Con decorrenza primo settembre 2015, l'odierna ricorrente - in virtù del punteggio maturato con il servizio di insegnamento prestato alle dipendenze della suddetta Scuola Paritaria e della conseguente collocazione apicale nelle graduatorie ad esaurimento - è stata assunta a tempo indeterminato con sede di titolarità: PROVINCIA DI NAPOLI.

Tant'è che la sig.ra Sciorio Francesca in data 26.11.2015 ha stipulato contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con il Dirigente dell'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, a seguito del quale ha preso servizio con sede provvisoria presso l'Istituto Comprensivo "Calvino" di Villaricca (NA).

Occorre precisare, in proposito, che l'assunzione in ruolo dei docenti avviene su una



sede provvisoria. Ai sensi dell'art. 440 del T. U. (D. Lgs. 297/94), infatti, la conferma dell'assunzione è disposta alla fine dell'anno di prova. Ne consegue che, per ottenere l'assegnazione della sede definitiva, tutti i docenti neo immessi in ruolo devono obbligatoriamente presentare domanda di trasferimento.

La mobilità territoriale dei docenti prevista per l'anno scolastico 2016/2017 ha subito consistenti modifiche a seguito dell'approvazione della legge 107/2015. La sig.ra Sciorio Francesca, in particolare, nella sua qualità di docente assunta dalle graduatorie ad esaurimento nella fase C del piano straordinario di stabilizzazione varato con la legge 107/2015, ha partecipato alla così detta fase C dei movimenti territoriali. Gli insegnanti destinati alla fase C del piano di mobilità dovevano presentare una sola domanda con l'indicazione in ordine di preferenza di (*rectius* fino a) 100 Ambiti Territoriali e 100 province di destinazione.

La ricorrente, risiedendo con la sua famiglia nel Comune di Giugliano in Campania (NA) ed avendo avuto quale provincia di titolarità quella di Napoli, ha ovviamente indicato quali preferenze territoriali prima gli ambiti della Campania (con in testa quelli rientranti nella Provincia di Napoli) e solo di seguito quelli riflettenti le altre Regioni Italiane.

La ricorrente, di converso, è stata assegnata all'ambito Liguria 001 e non a quello relativo alla Provincia di Napoli, in quanto, la valutazione del servizio prestato nella Scuola paritaria che in base al quale è stata assunta in ruolo CON TITOLARITÀ NELLA PROVINCIA DI NAPOLI, non le è stato conteggiato per l'assegnazione della sede di insegnamento definitiva.

L'Ordinanza Ministeriale n.241/2016 dell'8.4.2016 ha, per l'appunto, emanato le norme sulla mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 sulla scorta del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017, sottoscritto in data 8 aprile 2016, nella cui tabella di valutazione dei titoli di cui al allegata al, al punto I ("Anzianità di servizio"), lett.B), prevede "per ogni anno di servizio pre-ruolo" l'attribuzione di "Punti 3".

La ratio della disposizione è rinvenibile nel doveroso riconoscimento del maggior merito in relazione al numero di anni di servizio prestato da ogni singolo docente. Ciò in armoniosa continuità rispetto alla valutazione dei docenti nelle GAE. Sicché, sia per



l'assunzione in ruolo (punteggio GAE), sia per la mobilità (Punteggio mobilità) è principio indiscusso che chi insegna da più anni deve essere preferito, rispetto ai docenti meno esperti.

Tuttavia, nelle "Note Comuni", apposte in calce alla tabella di che trattasi, il Contratto Integrativo stabilisce che "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera".

Il servizio pre-ruolo svolto dalla ricorrente nelle scuole paritarie, dunque, è stato integralmente valutato ai fini dello scorrimento nelle graduatorie ad esaurimento e, quindi, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, ma non vale nulla ai fini della mobilità.

A prescindere dalla chiara violazione della clausola 4 della Direttiva CEE 70/99 che non consente discriminazioni tra lavoro a tempo determinato e lavoro a tempo indeterminato (nella tabella in parola il valore di ogni anno d'insegnamento di pre-ruolo vale la metà di quello di ruolo 3 punti al cospetto di sei), la disposizione da ultimo richiamata ha comportato, nella fattispecie, la mancata assegnazione alla sig.ra Sciorio di ben 21 punti (3 per ognuno dei 7 anni di servizio svolti nelle scuole paritarie).

Se il MIUR avesse riconosciuto il punteggio del servizio pre-ruolo prestato scuole paritarie, con conseguente attribuzione di 57 punti complessivi ai fini della mobilità anziché di punti 36, la sig.ra Francesca Sciorio avrebbe raggiunto l'obiettivo del trasferimento nella sua provincia di residenza.

Infatti, gli ultimi docenti che hanno ottenuto il trasferimento negli Ambiti Territoriali della provincia di NAPOLI (rispettivamente con punti 52, con punti 47) sono i docenti Graziano Rosa (Ambito CAMPANIA 0014), Puca Antonietta (Ambito CAMPANIA 13) docenti che, al pari della ricorrente, hanno partecipato alla fase C del piano straordinario di mobilità (ossia alla fase destinata ai docenti neo assunti l'1/9/2015 da GAE nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni).

*

DIRITTO

1- VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA REGOLANTE L'EQUIPARAZIONE TRA SCUOLA PARITARIA E SCUOLA STATALE.

La disposizione contrattuale che non consente la valutazione del servizio svolto nelle



scuole paritarie, invero, viola la **L. n. 62/2000** “Norme per la parità scolastica e disposizione sul diritto allo studio ed all’istruzione”. Tale Legge ha definitivamente sancito la **piena parità scolastica tra scuola statale e scuola non statale** riconoscendo che **le scuole private “svolgono un servizio pubblico”** (art. 1, commi 1 e 3) e **costituiscono, insieme alle scuole statali, “il sistema nazionale di istruzione pubblica”** (così Tar Campania sez. II, sentenza del 08.02.2001).

Più precisamente, ai sensi della citata L. n. 62/2000

- ***“Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 33, comma 2, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l’espansione dell’offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall’infanzia lungo tutto l’arco della vita” (art. 1, comma 1);***

- ***“Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti in particolare per quanto riguarda l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l’infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5, e 6.” (art. 1, comma 2);***

- ***(...) “Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap” (...) (art. 1, comma 3);***

- ***“La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3: a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell’offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci; b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti; c) l’istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica; d) l’iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l’iscrizione alla classe che essi intendono frequentare; e) l’applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio; f) l’organica***



costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe; g) personale docente fornito del titolo di abilitazione; h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore” (art. 1, comma 4).

*

In sintesi, il riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali e, **più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola.**

*

Il D.L. 250/2005, convertito nella L. n. 27/2006 ha poi sostituito le allora vigenti quattro tipologie di scuole non statali (autorizzate, parificate, legalmente riconosciute e pareggiate) con l'unica categoria della “*scuola paritaria*”, riconducendo così le diverse tipologie di scuole non statali previste dal T.U. (D. Lgs. n. 297/1994) a due sole categorie: “*scuole paritarie riconosciute*” e “*scuole non paritarie*”. Infatti, l'art. 1-bis del D.L. 250/2005 ha stabilito che “*le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 e di scuole non paritarie*”. Dal tenore letterale della normativa appena citata risulta evidente che **le scuole paritarie hanno completamente assorbito le categorie di scuola legalmente riconosciuta e di scuola pareggiata.**

*

In ragione di tale riconduzione di tutte le scuole non statali previste dal D. Lgs. n. 297/1994 all'unica categoria delle scuole paritarie e dell'equiparazione tra scuole statali e scuole paritarie, **il Legislatore, all'art. 2, comma 2, del D.L. n. 255 del 3/7/2001, ha inoltre previsto che “i servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”.**



In applicazione della suddetta norma di legge, **il punteggio maturato per il servizio svolto nelle scuole paritarie è stato riconosciuto ai docenti inseriti nelle graduatorie ai fini della loro immissione in ruolo nonché nelle tabelle di valutazione titoli dei concorsi di merito del personale docente** (all'uopo si veda tabella allegata al bando di concorso del 23/2/16 nella quale è prevista l'attribuzione di pari punteggio per il servizio svolto *"nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado"*).

Sul punto, poi, il **Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1102/2002**, ha affermato che *"la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa"*.

In tal senso anche la giurisprudenza di merito: *"Va rimarcato come proprio la Legge 10/03/2000 n. 62 "norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" pubblicata sulla G.U. 21/03/2000 n. 67 – che com'è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già "riconosciute" ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di Stato, conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"; b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 0069864 in data 4/10/2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della Legge n. 62/2000 mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire o mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da quest'ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D. Lgs. 16/4/1994, n. 297" (Cfr. Trib. di Rimini, sent. n. 647/2014).*



*

Nonostante la piena equiparazione normativa tra le scuole paritarie e le scuole statali, il punteggio maturato dai docenti per il servizio svolto nelle scuole paritarie non viene riconosciuto dall'Amministrazione scolastica ai fini della mobilità.

E ciò in un contesto nel quale le attività d'insegnamento svolte da parte ricorrente hanno comportato un'assoluta identità di obblighi contrattuali rispetto al servizio scolastico svolto dai colleghi che hanno prestato servizio pre-ruolo presso una scuola pubblica.

Identiche sono, in particolare, le mansioni individuali e collegiali richieste ai docenti: preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; verifica in classe e correzione degli elaborati; rapporti individuali con le famiglie; partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti; informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali; partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe; svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione finale; attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento; attività funzionale all'insegnamento, ossia le attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione.

*

Infine, occorre osservare come la valutazione del punteggio di servizio ai fini della mobilità non abbia nulla a che vedere con il diverso istituto delle ricostruzione della carriera e, dunque, **incomprensibile appare la disposizione oggi impugnata laddove stabilisce che *"Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera"*.**

Ciò premesso, **è bene comunque ricordare che il servizio prestato nelle scuole paritarie è valutato anche ai fini della ricostruzione di carriera** ex art. 485 del D. Lgs, 297/94 **così come ha riconosciuto la Ragioneria Generale dello Stato nel parere n. 69864 del 4/10/2010.** Secondo tale parere, invero, alla luce delle modifiche normativamente disposte, i servizi pre-ruolo svolti nelle istituzioni non statali paritarie sono valutabili, ai fini sia giuridici che economici, ex art. 485 del D. Lgs. 16/4/1994, n. 297, ossia ai sensi della disposizione che prevede il riconoscimento *"agli effetti della carriera"* del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole



secondarie “pareggiate” (comma 1) ovvero presso le scuole elementari “parificate” (comma 2), oggi fatte rientrare entrambe nelle scuole “paritarie”.

Si noterà, in proposito, che **l’art. 485 del T.U. del 1994 non cita esplicitamente le odierne scuole paritarie** fra le scuole non statali il cui insegnamento può essere riconosciuto in carriera – e, invece, **menziona a tal fine solo le scuole pareggiate** – solo perché il predetto Testo Unico è stato pubblicato ben prima della data in cui è stata varata la legge n. 62 del 10 marzo 2000, così come integrata dal D.L. 250/2005. Tale disposizione di legge, come abbiamo già detto, ha sostituito le allora vigenti quattro tipologie di scuole non statali (autorizzate, parificate, legalmente riconosciute e pareggiate) con l’unica categoria di scuola paritaria. Ne consegue che ogni disposizione normativa relativa alla soppressa categoria delle scuole pareggiate può essere riferita, alla luce della predetta riforma, alle scuole paritarie.

2- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E DEL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE.

La mancata piena valorizzazione del servizio svolto nelle scuole paritarie comporta peraltro una palese violazione dei principi costituzionali di eguaglianza e d’imparzialità della P.A. di cui agli art. 3 e 97 della Costituzione.

Il principio di pari dignità e non discriminazione tra docenti che hanno prestato servizio presso scuole paritarie e docenti che invece hanno prestato servizio presso scuole statali, peraltro, è stato richiamato da **numeroso risoluzioni del Parlamento Europeo** con le quali gli Stati membri sono stati invitati formalmente a non praticare alcuna discriminazione tra scuola statale e scuola paritaria.

La pari dignità riconosciuta *ex lege* alle scuole paritarie ed a quelle statali implica, dunque, che il servizio svolto nelle prime non possa essere valutato diversamente. In difetto, si attuerebbe un grave discriminazione, altamente lesiva della stessa dignità del lavoratore, non essendovi ragione per diversificare servizi aventi per legge le medesime caratteristiche.

In tal senso si è espresso il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione Europea, sentenza del 30 aprile 2009 Aayhan c/ Parlamento, F-65/07, punti 101 e 102, laddove non si ritiene ragione sufficiente per un diverso trattamento la mera esistenza di un



rapporto di lavoro con il Parlamento Europeo (cfr. altresì sentenza 4 giugno 2009, Adjemian c/ Commissione, F 134/07). In tale sentenza si rammenta che i principi della parità di trattamento e della non discriminazione costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento giuridico comunitario. Secondo una giurisprudenza costante, si configura una violazione del principio della parità di trattamento, in particolare, quando a due categorie di persone le cui situazioni di fatto e giuridiche non mostrano differenze essenziali viene riservato un trattamento diverso e tale disparità non è oggettivamente giustificata (sentenza della Corte 11 gennaio 2001, causa C-389/98 P, Gevaert/Commissione, Racc. pag. I-65, punto 54; sentenze del Tribunale di primo grado 15 marzo 1994, causa T-100/92, La Pietra/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-83 e II-275, punto 50; 16 aprile 1997, causa T-66/95, Kuchlenz-Winter/Commissione, Racc. pag. II-637, punto 55, e 21 luglio 1998, cause riunite T-66/96 e T-221/97, Mellett/Corte di giustizia, Racc. PI pagg. I-A-449 e II-1305, punto 129; ordinanza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2007, causa T-415/06 P, De Smedt/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 52).

QUANTO AL RICHIESTO PROVVEDIMENTO CAUTELARE.

Il *fumus boni juris* emerge dai motivi di ricorso. Quanto al *periculum in mora* si rileva come lo stesso consista nel pregiudizio imminente ed irreparabile che potrebbe – nelle more del giudizio – derivare alla ricorrente, atteso che la mancata attribuzione nell'ambito della procedura di mobilità per cui è causa di ben 21 punti - per i sette anni di servizio svolti nella scuola paritaria – ha comportato l'assegnazione di una sede lavorativa a Genova, a centinaia di chilometri di distanza dal Comune di residenza e dal proprio nucleo familiare.

Le operazioni di mobilità sono ancora in corso (si concluderanno con le assegnazioni provvisorie soltanto alla fine di settembre) e, dunque, solo una pronuncia cautelare potrebbe tutelare il bene della vita rivendicato dalla ricorrente.

Il pregiudizio subito dalla ricorrente è peraltro “irreparabile”, atteso che la ricorrente è l'unico familiare che può accudire la madre gravemente invalida (art. 3 comma 3 L.104/92) che ha necessità di cure ed assistenza continuative.

L'illegittimità della procedura di mobilità comporta, infatti, per la ricorrente,



l'allontanamento dal proprio coniuge - impossibilitato a seguirla fuori regione in quanto impegnato in attività lavorativa in provincia di Napoli - e quindi un grave pregiudizio per l'unità del nucleo familiare.

Tutto ciò in dispregio della tutela accordata dalla Carta Costituzionale alla famiglia con gli artt. 29, 30, 31 e, in particolare, con l'art. 37, che recita: *"La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione"*.

Tali principi sono stati trasfusi dalla giurisprudenza di merito in numerosi provvedimenti cautelari, anche in materia di mobilità, con i quali sono state riconosciute le ragioni d'urgenza in considerazione dei *"pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente"* (Trib. Roma, ordinanza cautelare del 26/1/2000; Trib. Roma, ordinanza cautelare del 20/1/2011; Tribunale di Tivoli ordinanza cautelare del 4/2/2016).

Tutto ciò premesso la sig.ra FRANCESCA SCIORIO, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

CHIEDE CHE L'ON.LE TRIBUNALE ADITO

Reiectis adversis

previo accertamento dell'illegittimità con conseguente disapplicazione della disposizione di cui alle *"Note comuni"* allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/17 nella parte in cui dispone che *"Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile"*,

VOGLIA

IN VIA CAUTELARE

inaudita altera parte ovvero, in subordine, previa fissazione della comparizione delle parti in contraddittorio,

- accertare e dichiarare l'illegittimità e conseguente nullità e/o inefficacia - ai sensi degli artt.1339 e 1418/1419 c.c. e dell'art.40 comma 1 ultimo capoverso (*"Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle*



norme di legge") e comma 3 quinquies ("Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile") del d.lgs. 165/01 - della disposizione di cui alle "NOTE COMUNI" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/17 nella parte in cui dispone che "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile";

- emanare i provvedimenti d'urgenza che verranno ritenuti idonei ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione nel merito nell'interesse della ricorrente, ordinando all'Amministrazione Scolastica di adottare tutti i provvedimenti necessari e utili diretti al riconoscimento del suo diritto alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/17 e seguenti, del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario dall'a.s. 2008/2009 all'a.s. 2014/2015, nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e, quindi, condannarla al riconoscimento di ulteriori **punti 21** ai fini delle operazioni di mobilità nonché all'attribuzione alla ricorrente dell'Ambito Territoriale ad essa spettante in base al corretto punteggio vantato nonché ad adottare ogni provvedimento propulsivo affinché le amministrazioni resistenti emanino tutte le determinazioni consequenziali al predetto riconoscimento;

NEL MERITO

previa conferma del provvedimento cautelare eventualmente emesso,

- accertare e dichiarare l'illegittimità e conseguente nullità e/o inefficacia - ai sensi degli artt.1339 e 1418/1419 c.c. e dell'art.40 comma 1 ultimo capoverso (*"Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge") e comma 3 quinquies ("Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile") del d.lgs. 165/01 - della disposizione di cui alle "NOTE COMUNI" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/17 nella parte in cui dispone che "Il servizio prestato nelle scuole*



paritarie non è valutabile”;

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto, ai fini della mobilità, il punteggio maturato per il servizio prestato nelle scuola paritarie ordinando all’Amministrazione Scolastica di adottare tutti i provvedimenti necessari e utili diretti al riconoscimento del diritto della ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/17 e seguenti, del servizio d’insegnamento svolto in istituto scolastico paritario dall’a.s. 2008/2009 all’a.s. 2014/2015, nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e, quindi, condannarla al riconoscimento di ulteriori punti 21 ai fini delle operazioni di mobilità nonché all’attribuzione alla ricorrente della sede di servizio ad essa spettante in base al corretto punteggio vantato nonché adottare ogni provvedimento propulsivo affinché le amministrazioni resistenti emanino tutte le determinazioni consequenziali al predetto riconoscimento.

*

Si allegano i seguenti documenti:

DOCUMENTI DI PARTE RICORRENTE:

- A. Estratto graduatorie ad esaurimento della provincia di Napoli in cui si trovava inserita la ricorrente prima dell’immissione in ruolo;
- B. Contratti stipulati negli Istituti Paritari per gli a.s. 2008/2009 al 2014/2015;
- C. Contratto a tempo indeterminato stipulato dalla ricorrente;
- D. Domanda di mobilità inoltrata dalla ricorrente, con allegata richiesta di valutazione servizi nella scuola paritaria (Allegato D e modello cartaceo aggiuntivo con richiesta di valutazione del servizio svolto nelle scuole paritarie come dichiarato in allegato D);
- E. Esito della domanda di trasferimento della ricorrente con attribuzione del relativo punteggio;
- F. Estratto del bollettino dei movimenti per la provincia di Napoli, Mobilità Fase C, con evidenziato il nominativo dei docenti comparabili che hanno ottenuto il trasferimento;
- G. Autocertificazioni di residenza, con relative carte d’identità;
- H. Autodichiarazioni per i fini di cui della legge 104/92 e riflettenti composizione del nucleo familiare, con relativa certificazione dell’ASL;



I. Autocertificazione, a firma del marito della ricorrente, relativa alla sede di lavoro dello stesso.

ATTI E GIURISPRUDENZA:

1. Tabella di valutazione dei titoli per le graduatorie ad esaurimento;
2. Tabella di valutazione dei titoli, punto D.1, allegata al bando di concorso per il personale docente indetto con D.D.G. n. 106 del 23/2/2016;
3. CCNI per la mobilità del personale docente siglato in data 8/4/2016 ed allegata Tabella di valutazione titoli (comprensiva di "Note comuni");
4. Circolare operativa MIUR n. 241 dell'8/4/2016;
5. Nota n. 0069064 del 4/8/2010 emessa dalla Ragioneria Generale dello Stato;
6. Tribunale della funzione pubblica dell'Unione Europea, sentenza del 30 aprile 2009 Aayhan c/ Parlamento, F-65/07.
7. Sentenza Trib. Lav. di Rimini n. 64/2014;
8. Sentenza Trib. Lav. di Livorno n. 362/2015;
9. Ordinanza Trib. Lav. di Napoli;
10. Ordinanza Trib. Lav. di Caltagirone;
11. Ordinanza Trib. Lav. di Milano;
12. Ordinanza Trib. Lav. di Trieste.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti Procuratori che si dichiarano antistatari.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia in materia di pubblico impiego è di valore indeterminabile e che, pertanto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d), e comma 3, D.P.R. n. 115/2002, il predetto contributo ammonta ad € 259,00.

Salvis iuribus

Napoli, li 16 settembre 2016

Avv. Walter Miceli

Avv. Fabio Ganci

Avv. Michele Speranza



MANDATO

Io sottoscritto SEBASTIANO FRANCESCA, nato a FIGLIANO DI NAPOLI il 03-09-1966, costituisco procuratori e difensori per il presente giudizio, e per ogni altro atto, procedimento o causa, comunque connessi o dipendenti, anche in sede di esecuzione e relative opposizioni, ed ogni altro stadio e grado, avanti ad ogni giudice, gli Avv. l'Avv. **MICHELE SPERANZA**, del foro di Napoli, con studio in Napoli alla Via Firenze 32, **FABIO GANCI**, **WALTER MICELI** con studio in Monreale (PA) nella Via Roma, 48, conferendogli tutti i poteri e le facoltà di legge compresa quella di conciliare e transigere, rinunciare agli atti, accettare la rinuncia, convenire in giudizio terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare altri procuratori e/o difensori e/o domiciliatari, farsi sostituire, e con promessa di rato e fermo.

Eleggo domicilio con loro in Napoli alla Via Firenze 32, presso e nello studio dell'Avv. Michele Speranza.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 e di autorizzare il trattamento dei dati.

Napoli, li 21-06-16

Firma

Francesca Sebastiano
Procuratore
Fabio Ganci